

**R.g. n. 3399/2016**

Avv. Andrea Emilio Falcetta  
Patrocinante in Cassazione  
Via F. Martini, 9 - 00137-R O M A  
Pec : andreaemiliofalcetta@pec.it  
Tel 06/81171385-Fax 178-2729770

**CORTE DI APPELLO DI ROMA-SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN APPELLO**

di : **Avv. Andrea Emilio Falcetta**, nato a Roma il 27/10/1963, (codice fiscale FLCNRM63R27H501X - numero di fax 178.2729770- PEC [andreaemiliofalcetta@pec.it](mailto:andreaemiliofalcetta@pec.it)), residente in Roma alla F. D'Ovidio,43, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ferdinando Martini,9, presso il proprio Studio Legale, ricorrente in proprio contro: **Cassa Previdenza e Assistenza Forense**, in persona del legale rappresentante pro-tempore pro tempore, con sede in Roma via E. Q. Visconti,8 (CAP 00193), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Roberta Sassoli Della Rosa con domicilio in Roma presso la sede della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense in Via E. Q. Visconti, 8 (CAP 00193),

**AVVERSO**

la Sentenza n. 6969/2016 emessa e depositata il 13/7/2016 dal Tribunale di Roma-Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Pagotto, all'esito del giudizio R.G. n. 18593/2015, non ancora notificata, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso la Cartella di Pagamento n. 097 2014 02920296 05 di € 10.871,76 oltre accessori, emessa da Equitalia Sud S.p.A., nella qualità di Agente della riscossione della Provincia di Roma per conto e nell'interesse dell'Ente impositore Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense (di seguito denominata "Cassa Forense"), notificata il 22/4/2015.

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

Con ricorso depositato il 28/5/2015 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, l'odierno appellante ha impugnato la Cartella di pagamento n. 097 2014 02920296 05 di € 10.871,76 oltre accessori, emessa da Equitalia Sud S.p.A. nella qualità di Agente della riscossione della Provincia di Roma per conto e nell'interesse dell'Ente impositore Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense (di seguito denominata "Cassa Forense"), notificata il 22/4/2015, contenente ruoli emessi per l'omesso pagamento del contributo soggettivo minimo obbligatorio relativo agli anni 2011, 2012 e 2013 a carico del ricorrente, chiedendo la rimessione alla Corte Costituzionale dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 comma 1 del del D.lgs 30/6/1994 n. 509, dell'art. 3 comma 12 della L. 8 agosto 1995, n. 335, dell'art. 6 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 10/2/1996 n. 103, e dell'art. art. 21 comma 9 della L. 31/12/2012 n. 247, per violazione del principio della riserva di legge stabilito dell'art. 23 della Costituzione e per violazione degli artt. 3, 33, 38 comma 5 e 53 della Costituzione, e/o in subordine comunque formulando Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, per violazione

e falsa applicazione dell'art. 15 comma 1 e dell'art. 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Il nucleo centrale del ricorso in primo grado è sostanzialmente la dedotta illegittimità dell'imposizione agli iscritti all'Albo degli Avvocati, da parte di Cassa Forense, di un contributo minimo soggettivo di previdenza obbligatoria, per un duplice ordine di motivi :

-a) il contributo minimo soggettivo è quantificato a prescindere da una proporzionalità con il reddito prodotto dall'iscritto all'Albo, a differenza di quanto avviene per ogni altro lavoratore autonomo,

-b) detto contributo minimo soggettivo è inoltre quantificato con Regolamento interno della Cassa di Previdenza Forense, in violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 23 Cost. per l'imposizione di prestazioni patrimoniali obbligatorie, il che appare ancor più illegittimo se si considera che ai sensi del testo novellato dell'art. 21 della L. 31/12/2012 n. 247, l'iscrizione alla Cassa Forense non è più facoltativa (non potendo il Professionista liberamente optare per l'iscrizione alla gestione separata INPS), bensì obbligatoria di modo che non esiste, nella fattispecie, alcun elemento di volontaria adesione tale da giustificare la deroga al sopra richiamato principio della riserva di legge.

In concreto, nella fattispecie, il ricorrente ha altresì documentato quanto segue :

-i redditi del ricorrente per gli anni in questione sono i seguenti :

-a) anno 2011 : Corrispettivi IVA € 33.620,00 e Reddito Irpef € 21.315,00 (doc. 1-Modello Unico 2012)

-b) anno 2012 : Corrispettivi IVA € 29.717,00 e Reddito Irpef € 12.601,00 (doc. 2-Modello Unico 2013)

-c) anno 2013 : Corrispettivi IVA € 31.870,00 e Reddito Irpef € 19.765,00 (doc. 3-Modello Unico 2014)

-all'esito di tali produzioni reddituali Cassa Forense ha emesso ruoli per il cosiddetto "contributo soggettivo minimo obbligatorio" a carico del ricorrente, per i seguenti importi :

-a) anno 2011 : € 2.400,00

-b) anno 2012 : € 2.440,00

-c) anno 2013 : € 2.700,00.

Tale contributo soggettivo minimo obbligatorio non è determinato in modo proporzionale al reddito, bensì prescinde da esso e corrisponde, nel caso del ricorrente, alle seguenti quote percentuali del reddito prodotto i fini IRPEF :

-a) anno 2011 = 11,25 % del reddito prodotto i fini IRPEF

-b) anno 2012 = 19,36 % del reddito prodotto i fini IRPEF

-c) anno 2013 = 13,47 % del reddito prodotto i fini IRPEF.

Per gli anni 2012 e 2013 dunque il contributo soggettivo minimo obbligatorio imposto al ricorrente supera la percentuale del 13% stabilita al comma 1 dell'Art. 2 del Regolamento di Cassa Forense : nel 2013 esso coincide addirittura con quasi il 20% del redditi IRPEF !!

Tali misure percentuali sono liquidate autonomamente da Cassa Forense, ed obbligatoriamente imposte a tutti gli Avvocati sotto pena di azione esecutiva nonché di apertura di procedimento disciplinare il cui esito può coincidere addirittura con le gravissime sanzioni della Sospensione e/o della Cancellazione dall'Albo.

La suddetta prestazione patrimoniale, del tutto slegata da ogni e qualsiasi criterio di proporzionalità con il Reddito prodotto ai fini IRPEF, è imposta da Cassa Forense anno per anno, secondo criteri meramente remunerativi per l'Ente impositore, in forza dell'Art. 2 del Regolamento della Cassa Forense per i contributi il quale testualmente recita : *" Ogni iscritto alla Cassa e ogni iscritto agli Albi professionali tenuto all'iscrizione alla Cassa, è obbligato a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo*

proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni. Tale contributo, per l'anno 2009, è determinato come segue, salvo quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento:

a) reddito sino a € 86.700,00 tredici per cento;

b) reddito eccedente € 86.700,00 tre per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a € 1.310,00 per l'anno 2009, € 2.100,00 per l'anno 2010 e € 2.400,00 per l'anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

La suddetta norma regolamentare ha avuto efficacia fino a tutto il 2012 e a decorrere dal 2013 è stata sostituita da altra sostanzialmente identica contenente aggiornamenti sulle somme, che tuttavia qui si riporta per completezza e che testualmente recita: "Ogni iscritto alla Cassa ed ogni iscritto agli Albi professionali tenuto all'iscrizione alla Cassa, è obbligato a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni. Tale contributo, per l'anno 2013, è determinato come segue, salvo quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento:

a) reddito sino a € 94.000,00 tredici per cento;

b) reddito eccedente € 94.000,00 tre per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a € 2.700,00 per l'anno 2013. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Esaminando la posizione del ricorrente così come sopra riepilogata, emerge dunque che per gli anni 2012 e 2013 il contributo soggettivo minimo obbligatorio del quale si esige il pagamento sotto pena di azioni esecutive e di gravissime sanzioni disciplinari (tali queste ultime da inibire ad esso ricorrente di continuare a svolgere la Professione, pur essendo regolarmente iscritto all'Albo e non avendo mai riportato in 26 anni di onorata carriera alcuna sanzione per violazioni del Codice Deontologico Forense) supera la percentuale del 13% stabilita al comma 1 dell'Art. 2 del Regolamento di Cassa Forense : nel 2013 esso coincide addirittura con quasi il 20% del redditi IRPEF del ricorrente!!

Senza entrare nel merito della equità o meno in termini statistici previdenziali e/o di altro genere, e prima di introdurre i motivi della presente impugnazione si richiama l'attenzione della Corte Ecc.ma sulla locuzione "Ogni iscritto agli Albi professionali è tenuto all'iscrizione alla Cassa e obbligato a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento..." e sulla conseguente disposizione "È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a....".

Le suddette locuzioni evidenziano come ogni iscritto all'Albo sia tenuto a prescindere dal proprio reddito effettivo al versamento di un contributo minimo obbligatorio stabilito da Cassa Forense con proprio Regolamento.

Tale imposizione patrimoniale viene dunque introdotta nell'Ordinamento da un Ente di Diritto Privato (Cassa Forense) e con norma regolamentare, nonostante la riserva di legge di cui all'art. 23 Costituzione.

A fronte di tali deduzioni la resistente si è costituita in giudizio contestandone la dedotta illegittimità.

Trattandosi di mera questione di diritto le parti hanno omesso qualsiasi richiesta istruttoria limitandosi al deposito di documenti in allegato ai propri atti difensivi, ed il Tribunale ha pertanto fissato la discussione per l'udienza del 13/7/2016 : in quella sede il ricorrente ha verbalizzato il proprio ulteriore ed espresso richiamo al principio secondo cui "..la fonte di rango secondario non può derogare la legge nemmeno ove le relative

determinazioni risultino avallate dall'organi di vigilanza attraverso provvedimenti di approvazioni, incapaci di incidere sulla disciplina della gerarchia delle fonti in difetto di delegificazione...." fissato dalla Corte di Appello di Roma-Sezione Lavoro nella Sentenza n. 2219 del 18/6/2014 anch'essa inerente una controversia in cui la difesa di Cassa Forense si attestava dietro la presunta incensurabilità del proprio Regolamento attuativo, ma il Giudice ha precisato di non conoscere tale Sentenza e di non avere modo di reperirla, ed ha poi pronunciato l'impugnata Sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c., avverso la quale propone impugnazione, in proprio, il sottoscritto Avv. Andrea Emilio Falcetta come in atti domiciliato, per i seguenti

### **MOTIVI**

**-1) Motivazione insufficiente e contraddittoria sulle dedotte eccezioni di incostituzionalità dell'art. 2 comma 1 del del D.lgs 30/6/1994 n. 509, dell'art. 3 comma 12 della L. 8 agosto 1995, n. 335, dell'art. 6 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 10/2/1996 n. 103, e dell'art. art. 21 comma 9 della L. 31/12/2012 n. 247- Violazione e falsa applicazione del principio della riserva di legge stabilito dell'art. 23 della Costituzione e degli artt. 3, 33, 38 comma 5 e 53 della Costituzione.**

Nell'argomentare il presente motivo di appello ci si attiene a quanto elaborato da saggia Dottrina circa la necessità di un'esposizione che preveda dapprima una fase c.d. "rescindente" (individuazione della parte della sentenza che si impugna con indicazione dell'errore del giudice di *primae curae* e la sua sottoposizione a critica) cui faccia poi seguito una fase c.d. "rescissoria" (l'individuazione, all'esito della prima fase, del c.d. "progetto di sentenza" alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata) : si indicano qui di seguito, dunque, i passaggi motivazionali che rivelano da parte del giudice di primo grado un errore di diritto e/o una motivazione contraddittoria e/o insufficiente, e se ne sottolinea poi la rilevanza ai fini del decidere nel senso che la diversa più corretta interpretazione della norma della quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione comporterebbe l'accoglimento delle conclusioni spiegate nel ricorso e qui riproposte in sede di gravame.

#### **-1a) Fase "rescindente"**

A pagina 4 rigo 9 e ss il giudice afferma che *"il riferimento all'art. 53 della Costituzione è inconferente"* e a sostegno di tale tesi richiama le Massime della Suprema Corte n. 24/2002 e n. 20235/2010 in tema di *"...irripetibilità dei contributi versati non utilizzati ai fini pensionistici...."* : tale passaggio motivazionale è esso si del tutto inconferente, poiché l'eccezione di incostituzionalità proposta dall'odierno appellante attiene alla ritenuta illegittimità di una quantificazione del contributo minimo obbligatorio svincolata da ogni e qualsiasi parametro reddituale, imposta da Cassa Forense a tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati mediante una fonte secondaria (il proprio Regolamento) : dispiace che il Tribunale non abbia ritenuto opportuno valutare il pregio argomentativo della ben nota **Sentenza della Corte di Appello di Roma-Sezione Lavoro n. 2219/2014** in cui, proprio affermando invece la ripetibilità dei contributi versati non utilizzati ai fini pensionistici, la Corte Ecc.ma ha chiaramente stabilito che *"..la fonte di rango secondario non può derogare la legge nemmeno ove le relative determinazioni risultino avallate dall'organo di vigilanza attraverso provvedimenti di approvazione, incapaci di incidere sulla disciplina della gerarchia delle fonti in difetto di delegificazione...."* : trattasi di un principio perfettamente applicabile anche al caso di specie, nel quale infatti si discute della legittimità o meno di una deroga al principio costituzionale da parte di una fonte di rango del tutto secondario come il Regolamento di Cassa Forense.

Ulteriormente inconferente risulta il richiamo motivazionale con cui il Giudice di primo grado, alla pagina 5 rigo 7 e ss dell'impugnata Sentenza, sostanzialmente inverte il senso e la portata di Cass. 202/06 : tale Massima

chiarisce infatti che il trattamento pensionistico non deve essere necessariamente adeguato agli stipendi dovendosi bilanciare il complesso degli interessi coinvolti con il solo limite di assicurare la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona, principio questo che non ha nulla a che fare con le questioni oggetto del ricorso (e del presente appello) in cui invece si discute della dedotta (da parte ricorrente) illegittimità di un'imposizione patrimoniale obbligatoriamente imposta mediante fonte regolamentare secondaria invece che con legge, in violazione dell'art. 23 Cost.

Ancora del tutto inconferente è il richiamo motivazionale contenuto nella medesima pagina 5 della Sentenza dal rigo 29 ss ove si afferma che *".....Infatti, l'obbligo di contribuzione a tutti gli esercenti la professione forense risponde al principio di solidarietà del sistema previdenziale forense che non estende al sistema dei contributi previdenziali il criterio della progressività di cui all'art. 53 Cost. relativo ai tributi e non alle contribuzioni previdenziali....."*: orbene tale passaggio motivazionale è quello che più di ogni altro scolpisce la fondatezza della proposta eccezione di incostituzionalità, giacché in esso il Giudice di primo grado incorre una sorta di "motivazione apparente" arrivando a sostenere che ciò che vale (secondo Costituzione) per le imposizioni patrimoniali di natura tributaria può invece essere derogato per le imposizioni patrimoniali di tipo previdenziale, principio questo del tutto aberrante che lascerebbe, ove applicato con eccesso di zelo (e/o di leggerezza, il che non cambia) la possibilità di imporre contributi previdenziali la cui incidenza sul reddito del soggetto passivo è del tutto arbitraria dovendosi unicamente confrontare con "le esigenze di bilancio" dell'Ente interessato: Ente che, si ricorda e sottolinea, a differenza dell'Ordine degli Avvocati e degli altri Ordini professionali, è di natura privatistica, e che sulla base di Regolamenti e Delibere di Giunta stabilisce autonomamente i compensi (tutt'altro che risibili) da destinare ai propri funzionari e/o delegati, investe i denari degli iscritti incorrendo spesso in gravi errori di valutazione (basterebbe qui citare la perdita di ben **2 milioni di €** investiti da Cassa Forense nella Leman & Brothers riportata dall'autorevolissimo quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 11/11/2008, ma anche più recentemente ad alcuni investimenti immobiliari nella città di Londra proprio a ridosso del Brexit) con la tranquillità di poter sanare i suddetti errori mediante un prelievo contributivo (riscuotibile sotto pena di sanzioni disciplinari gravissime quali la Cancellazione dall'Albo) imposto da un semplice Regolamento che si intende "legittimare" con un sacrosanto (ma del tutto indefinito nei limiti e contorni) principio di "solidarietà" quale quello esposto dal Tribunale a pagina 6 rigo 17 ss secondo cui *"A nulla rileva che i contributi non risultino proporzionali al reddito professionale e non rispondano al principio di progressività, in quanto devono soddisfare il principio solidaristico a favore di tutta la categoria"* !!!

Purtroppo le censure non finiscono qui.

Quella che segue (sempre scorrendo la motivazione dell'impugnata sentenza) è la parte più delicata di tutta l'intera vicenda, e ci si scusa sin da ora con la Corte Ecc.ma per i toni inevitabilmente più drammatici dell'esposizione che segue.

La premessa di fatto è che con l'emanazione dalla nuova Legge Professionale gli Avvocati non possono più optare per l'iscrizione alla Gestione Separata INPS (contribuzione previdenziale proporzionale al reddito prodotto), giacché la semplice appartenenza all'Albo Professionale (cui si accede con un esame di Stato e non per mero vantaggio associativo) comporta l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense.

L'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense comporta l'obbligo di corrispondere il contributo minimo soggettivo che qui si denuncia come incostituzionale e/o comunque illegittimo, nella misura fissa (a prescindere da ogni proporzionalità con il reddito) invece di un contributo proporzionale al reddito come avveniva per gli iscritti alla Gestione Separata INPS prima dell'infausta "riforma".

Ad oggi sono, secondo le statistiche più accreditate, ben 50.000 i cittadini-lavoratori-avvocati nei confronti dei quali i Consigli Distrettuali di Disciplina stanno avviando procedimenti disciplinari per omessi versamenti, totali o parziali, del contributo minimo obbligatorio.

Inutile precisare che si tratta spesso dei più giovani fra gli iscritti all'Albo : inutile altresì precisare che proprio ad essi spetterebbe il diritto di disporre del tempo necessario per crescere anche economicamente, dopo anni di Studi e sacrifici spesso malpagati, onde conquistare il proprio diritto ad esistere anche professionalmente.

La scure del contributo minimo obbligatorio fisso si abbatte principalmente su di loro.

Il ricorso dell'odierno appellante aveva posto anche tale questione al Tribunale, sotto il profilo della violazione falsa applicazione dell'art. 267 TFUE, violazione e falsa applicazione dell'art. 15 comma 1 e dell'art. 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea : la risposta del Giudice di primo grado è contenuta a pag. 6 rigo 20 ss dell'impugnata Sentenza ove si legge testualmente che : *"..ancora non si ritiene che l'imposizione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa col conseguente obbligo contributivo introduca un ulteriore requisito oltre a quello dell'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione forense...trattandosi semplicemente di effetti di quest'ultimo sul piano previdenziale..."*.

Purtroppo non è così : infatti il Codice Deontologico Forense espressamente prevede all'art. 16 una fattispecie tipica di illecito disciplinare consistente nel mancato adempimento degli obblighi previdenziali e la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la sanzione della Cancellazione dall'Albo appare equa rispetto a tale violazione (Cass. S.U. Sent. n. 9491 del 19/5/2004).

Dunque anche sul punto la motivazione dell'impugnata Sentenza è del tutto contraddittoria ed inoltre, in termini di impatto sociale, lascia del tutto priva di tutela la posizione di circa 50.000 Avvocati, quasi tutti molto giovani, in corso di cancellazione dagli Albi per motivi di insufficienza economica : la selezione dell'Avvocatura in base al censo !!

Venendo ora alla fase c.d. rescissoria della presente impugnazione, si ripropongono i motivi del ricorso di primo grado, attesa la (si confida qui dimostrata) inconferenza, contraddittorietà, insufficienza della motivazione dell'impugnata Sentenza nonché i vizi per violazione e falsa applicazione di legge che emergono da quanto fin qui esposto in sede c.d. "rescindente".

#### **-1b) Fase "rescissoria"**

L'art. 23 della Costituzione stabilisce che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

L'art. 3 della Costituzione stabilisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali.

L'art. 53 della Costituzione stabilisce che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

L'art. 33 della Costituzione prevede al comma 1 che: "L'arte e la scienza sono liberi" e al successivo comma 5 che "E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale".

L'art. 38 comma 4 della Costituzione stabilisce che "...Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato..."

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce inoltre che "L'assistenza privata è libera".

Le Casse di previdenza privata dunque costituiscono di fatto una "deroga" al dettato costituzionale, deroga che non trova alcun tipo di giustificazione negli altri dettami della Carta Costituzionale, di modo che appare

lecito ed anzi quasi doveroso domandarsi, e domandare, su quale principio di rango superiore si possa fondare l'art. 21 comma 10 della L. 31/12/2012 n. 247 secondo il quale *“Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”*.

Fino al 1994 le Casse di Previdenza dei Professionisti iscritti ad Albi sono Enti pubblici : l'imposizione contributiva viene pertanto gestita secondo i criteri di buona amministrazione che uniformano l'attività della P.A. e chi come il ricorrente ha vissuto anche quel periodo storico ha sempre riscontrato una gestione “equa” e ragionevole della pretesa contributiva.

Le cose cambiano allorché con il D.Lgs n. 509 del 1994 viene disposta la **trasformazione** di Cassa Forense e delle altre Casse di Previdenza di Professionisti in **Enti di Diritto Privato** : di lì in poi si succedono una serie di norme che invece di semplificare e rendere più trasparente la gestione di un gettito così importante di denaro (basti pensare che il solo patrimonio immobiliare di Cassa Forense è oggi stimato intorno agli 8 miliardi di €), finiscono invece per consentire le disparità di cui ci si duole nel presente ricorso, nonché una serie di sprechi di natura epocale : esemplare il fatto che la notizia della perdita di ben 200 milioni di € investiti da Cassa Forense nella Lemman & Brothers viene riportata una, ed una sola volta, dalla stampa su Il Sole 24 Ore del 11/11/2008, e che da quel momento in poi non se sa più nulla.

**-A) l'art. 2 comma 1 del del D.lgs 30/6/1994 n. 509** testualmente recita : *“ Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta”*.

Successivamente al D. Lgs 509/94 viene emanata nel 1995 la L. n. 335 di riordino del sistema previdenziale :

**-B) l'art. 3 comma 12 della L. 8 agosto 1995, n. 335** stabilisce che : *“Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni é da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”*.

Nel 1996 viene emanato il D.Lgs n. 103/96 *“..in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”*.

**-C) l'art. 6 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 10/2/1996 n. 103**, dispone che : *“.....Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:*

*a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;*

b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;

c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.”.

Infine nel 2012 viene emanata la Legge n. 247 di Riforma Professionale degli Avvocati, che anche qui si intende denunciare di incostituzionalità nella parte qui di seguito riportata : è convinzione diffusa tra gli oltre 100.000 Avvocati italiani che detta Legge finisca per operare uno “sfortimento” degli Albi fondato su criteri meramente censuari e patrimoniali invece che su parametri di professionalità e correttezza deontologica.

**-D) l'art. 21 al comma 8 ed al comma 9 della L. 31/12/2012 n. 247,** stabilisce infatti che : *“L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”*,

**-E) l'art. 21 comma 10 della L. 31/12/2012 n. 247** ulteriormente precisa che : *“Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”*.

La disposizione regolamentare contenuta al comma 2 dell'Art. 2 del Regolamento dei contributi di Cassa Forense (sia nella versione ante 2012 che nella versione post 2012) recita testualmente : *“.....È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a..(segue quantificazione autonomamente determinata dall'Ente impositore anno per anno).....Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.....”* è asseritamente giustificata da Cassa Forense *“... in forza di quanto disposto dell'art. 1, comma 3 del D.lgs 30/6/1994 n. 509 ed in conformità a quanto stabilito dal presente .....”*.

In tal modo l'Art. 1 del Regolamento sembrerebbe dunque voler fondare la legittimità del proprio operato nel succitato art. 1 comma 3 del D. Lgs. 509/94 : sta di fatto che invece, ed al contrario, detto regolamento è il figlio illegittimo del combinato disposto sia di tale norma che di tutte le altre norme sopra citate, e delle quali pertanto si eccepisce l'incostituzionalità per i motivi qui di seguito esposti.

Giova preliminarmente evidenziare che con Nota del 5/6/2014 uno dei Ministeri Vigilanti, e precisamente il Ministero del Lavoro Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative avesse ampiamente censurato il Regolamento emanato dell'Ente di Diritto Privato Cassa Forense ai sensi dell'art. 21 della L. 247/2012 : per quanto qui di interesse si noti come nel testo del documento (che qui si allega integralmente) viene osservato che *“..in merito, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del Ministero della Giustizia..si rileva quanto segue....evidenza di tale criticità si registra nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro che sono al di sotto dei parametri reddituali, operando un richiamo ai minimi già previsti dal Regolamento dei contributi, piuttosto che prevederne di nuovi ed autonomi....”* (doc. 5).

In passato già altri Enti di Diritto Privato sono stati oggetto di simili censure, e addirittura di un intervento risolutivo della Consulta.

Infatti con Sentenza n. 190 del 2007 (doc. 6) la Corte Costituzionale ha già dichiarato, in una fattispecie del tutto omologa alla presente e che da essa si distingue unicamente perché relativa a diverso Ente

Previdenziale privatizzato, l'incostituzionalità "...dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti per Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”.

La Consulta ha motivato l'accoglimento della questione di incostituzionalità argomentando che “...Ai sensi della norma denunciata, la determinazione del contributo imposto ai sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei veterinari, spetta al consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI, che ne fissa l'entità e le modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero del tesoro e degli altri Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 509 del 1994. Non v'è dubbio che ai contributi in esame, siccome determinati con atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato, sia da attribuire la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla garanzia dettata dall'articolo 23 Costituzione.....appare evidente che la disciplina legislativa sugli obblighi contributivi posti dalla norma denunciata, esaminata nel contesto dei dati normativi citati, non risponde ai requisiti indicati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale....In particolare, venuto meno ogni collegamento con le fonti legislative succedutesi sino al 1949, la norma censurata, pur contenendo l'identificazione dei soggetti tenuti alla prestazione, nonché del modello procedimentale cui la Fondazione deve uniformare la propria attività, si limita a confermare l'obbligatorietà dei contributi previdenziali, che continuano ad esser posti a carico dei medesimi soggetti professionali anche dopo la privatizzazione dell'ente impositore, senza offrire alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai soggetti sopra menzionati.

Invero, i controlli previsti nel corso della procedura di approvazione dei contributi riguardano gli aspetti gestionali e di bilancio, mentre restano completamente in ombra le valutazioni sull'entità dei contributi obbligatori (come pure dei relativi aggiornamenti). Il risultato è che non si comprende in quale modo i precitati criteri e limiti possano essere ricavati da procedure di controllo ministeriale mirante a tutt'altro fine”.

Si ritiene che le norme di cui all'art. 2 comma 1 del del D.lgs 30/6/1994 n. 509, all'art. 3 comma 12 della L. 8 agosto 1995, n. 335, all'art. 6 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 10/2/1996 n. 103 e all'art. 21 comma 9 della L. 31/12/2012 n. 247 che autorizzano il Comitato dei Delegati della Cassa Forense a stabilire “*la fissazione di una misura minima del contributo annuale*”, costituiscano anch'esse una violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione giacché, in modo del tutto identico a quella riguardante i sanitari iscritti agli Ordini Professionali dei Medici e dei Farmacisti già dichiarata incostituzionale con la Sentenza n. 190 del 2007, consente ad un Ente Privatizzato di imporre ad un soggetto privato una prestazione patrimoniale utilizzando un mero Regolamento, mentre al contrario ciò secondo l'art. 23 della Costituzione dovrebbe essere possibile soltanto con legge, considerato anche che in tal modo il controllo svolto dal Ministero competente finisce per attenere unicamente a criteri di bilancio e non anche a valutazioni di equità contributivo-previdenziale.

L'art. 53 della Costituzione stabilisce l'obbligo di contribuzione alla spesa pubblica secondo il criterio della proporzionalità con il reddito.

Sotto tale profilo è stato più volte invocata, dai fautori dell'attuale sistema dei contributi previdenziali minimi obbligatori svincolati da una effettiva proporzionalità con il reddito, la Sentenza n. 20845 del 25 maggio 2011 con cui le Sezioni Penali della Suprema Corte muovono alcuni passi verso la definizione di una "natura tributaria" dei contributi previdenziali: in realtà tale argomento a ben guardare si rivolge proprio a sfavore di chi intenderebbe utilizzarlo, evidenziando ulteriormente l'illegittimità costituzionale di un contributo minimo obbligatorio stabilito da un Ente Privatizzato con Regolamento, per le seguenti brevissime e chiarissime osservazioni :

- a) nel procedimento penale oggetto della suddetta pronuncia della Corte di Cassazione si discuteva dell'omesso versamento di contributi da parte di un imprenditore (e non dunque da parte del soggetto beneficiario del relativo trattamento previdenziale, ovvero il dipendente),
- b) l'Ente destinatario dei contributi non era una Cassa Previdenziale privatizzata come la Cassa Forense, o l'INPGI o l'Inarcassa, bensì l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
- c) i contributi dovuti all'INPS sono determinati con riferimento ad un "minimale contributivo" che è determinato mediante legge dello Stato e non con Regolamento (facendo riferimento alle retribuzioni minime approvate nei Contratti Collettivi Nazionali e ciò ai sensi dell'art. 1 L. 7/12/1989 n. 39-cfr. anche Cass. S.U. 30.5/29.7.2002 n. 11199), il che consente non soltanto di escludere che tale Sentenza della Corte di Cassazione possa essere "utilizzata" da chi intenda difendere la determinabilità del contributo minimo obbligatorio mediante il Regolamento dalla Cassa Forense, ma addirittura finisce per militare proprio a favore della dedotta incostituzionalità dell'attuale sistema previdenziale forense, nel punto specifico che in questa sede si intende censurare.

Fatta questa necessaria premessa rimane soltanto da precisare che proprio in forza dell'art. 53 della Costituzione, il quale stabilisce che l'obbligo di concorrere alla spesa pubblica deve rispettare il criterio di proporzionalità con il reddito, a maggior ragione laddove si dovesse in qualche modo ritenere una sorta di assimilabilità del contributo minimo obbligatorio ad una obbligazione tributaria, lo stesso non potrebbe prescindere da una proporzionalità con il reddito prodotto, così alimentando le ragioni di incostituzionalità dell'art. 6 D. Lgs. 103/1996, giacché se si tratta di obbligo tributario esso deve parametrarsi al reddito prodotto ex art. 53 della Costituzione, mentre se si tratta invece di una prestazione (c.d. di solidarietà) patrimoniale imposta dalla legge, non potrà essere determinata con Regolamento in virtù del principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.

La mancata applicazione del criterio della proporzionalità nella fissazione dell'entità del contributo minimo obbligatorio è lesiva anche del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, giacché allo stato attuale l'entità del contributo, a parità di anzianità anagrafica, grava su tutti indistintamente gli obbligati indipendentemente dal loro reddito. Il Contributo minimo obbligatorio per l'anno 2013 ad esempio ammonta a circa € 2.700,00 indistintamente per tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati: tale arbitraria ed iniqua determinazione non tiene conto del fatto che per un Avvocato che abbia prodotto un reddito 2013 di € 15.000,00 (il che interessa soprattutto i Colleghi più giovani ma non soltanto loro, vista la crisi economica che ha travolto tutto il mondo occidentale nel corso degli ultimi 5 anni) tale contributo costituisce una percentuale del 18%, mentre colui che abbia invece prodotto un reddito superiore ad € 86.700,00 (fino al 2012) ed € 94.000,00 (a decorrere dal 2013) rimane assoggettato ad un'aliquota percentuale fissa del 13%.

E' bene sottolineare, con riferimento a tali numeri, che un reddito netto ai fini IRPEF di € 15.000,00 è una situazione tutt'altro che insolita : tale numero deriva infatti da un totale lordo di incassi per corrispettivi che raggiungono e spesso ampiamente superano il totale di € 30.000,00, e sul quale si eseguono poi le detrazioni relative ai costi ormai ingenti della Professione, quali ad esempio i canoni locativi degli Studi Professionali, i costi per il personale, internet e telefonia, i costosi obblighi di aggiornamento informatico e di formazione introdotti dal PCT, eccetera.

La violazione del principio di uguaglianza appare quindi, dai numeri sopra indicati, in tutta la sua evidente e gravissima iniquità.

Tutte le Casse di previdenza dei vari Ordini professionali (giornalisti, avvocati, notai eccetera) hanno natura privata. Esse devono tuttavia erogare prestazioni di previdenza ed assistenza di rango costituzionale, e secondo l'art. 38 comma 4 della Costituzione "...*Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato...*".

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce inoltre che "*L'assistenza privata è libera*".

Le Casse di previdenza privata dunque costituiscono, come già sopra evidenziato, una "deroga" al dettato costituzionale che non trova alcun tipo di giustificazione negli altri dettami della Carta Costituzionale, di modo che l'art. 21 comma 10 della L. 31/12/2012 n. 247 secondo il quale "*Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*" si appalesa come del tutto svincolato da ogni e qualsiasi principio contenuto nella Costituzione della Repubblica.

Un Avvocato, un Giornalista, un Notaio, così come qualsiasi altro lavoratore, autonomo o dipendente che sia, deve poter scegliere di affidarsi alla maggiore copertura di un Ente previdenziale statale, invece di essere obbligato dalla legge a destinare una parte consistente del proprio reddito ad un Ente privato suscettibile, in astratto, di futura insufficienza economica e, quindi, di insolvibilità. Strettamente connessa alle questioni qui prospettate è anche formulazione del comma 8 del già citato art. 21 comma della L. 247/2012, il quale testualmente dispone che "*L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.*"

Si tratta anche qui di norma incostituzionale, oltre che lesiva di quanto stabilito dall'art. 5 del Codice Deontologico Forense.

L'art. 33 della Costituzione prevede al comma 1 che: "*L'arte e la scienza sono liberi*" e al successivo comma 5 che "*E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale*". L'art. 5 del Codice Deontologico Forense sancisce che "*L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato*".

Appare in tutta evidenza come il dettato costituzionale individui come **unico "filtro" all'esercizio della professione forense** il superamento dell'Esame di Stato, il quale può essere liberamente configurato.

Dunque l'art. 21 comma 8 e 10 della Legge 2012, n°247 rendendo obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Forense anche per chi è già iscritto all'Albo degli avvocati, ed imponendo all'Avvocato il divieto di optare per una previdenza diversa da quella imposta da Cassa Forense, determinano conseguentemente e immediatamente l'obbligo del pagamento di contributi previdenziali indipendentemente da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito professionale, così subordinando, in modo del tutto illegittimo, irragionevole, contraddittorio e discriminatorio, il diritto di iniziare o continuare a svolgere la professione di avvocato a condizioni economiche indipendenti dal volume d'affari, valorizzando in tal modo

solo requisiti patrimoniali anziché le reali capacità professionali e il patrimonio intellettuale di conoscenza del singolo individuo. In tal modo, si viola il concetto stesso di “libera” professione e si crea un ostacolo di carattere economico alla partecipazione alla vita economica e sociale del Paese vietato a norma del 2° comma dell’art. 3 della Costituzione.

Analoghe considerazioni vengono proposte avuto riguardo all’art. 5 del Codice Deontologico Forense così come modificato dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2014, n°241 secondo il quale: “*L’iscrizione agli albi costituisce condizione **per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato***”.

La chiara formulazione della norma individua, quindi, come conditio sine qua non per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale nonché per l’utilizzo del titolo di avvocato la sola iscrizione all’albo.

L’articolo in questione prevede testualmente che: “*Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi :*

*a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società professionale...(omissis)*”.

Avuto riguardo alla norma sopra riportata, la delibera censurata, subordinando la continuazione dell’esercizio della Professione al pagamento di oneri previdenziali fissi, indipendenti da qualsivoglia riferimento alla capacità reddituale e professionale, appare in palese violazione dei principi in essa sanciti, in particolare al principio della libertà di accesso alla professione ed al suo esercizio.

**-2) Motivazione insufficiente e contraddittoria sull’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea-Violazione e falsa applicazione dell’art. 267 TFUE, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 comma 1 e dell’art. 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea**

Anche su tale punto del ricorso il Giudice a quo è incorso in motivazione.....

La Carta dei Diritti fondamentali dell’UE prevede all’art.15 comma 1 che “ Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata” ed il successivo art. 21 comma 1 ulteriormente precisa che “ E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.

Le norme sopra denunciate di illegittimità costituzionale, legittimando l'applicazione di gravissime sanzioni disciplinari come la Sospensione e/o la Cancellazione dall'Albo finiscono per realizzare una sorta di "selezione su base censuaria" degli Avvocati italiani, giacchè è evidente che coloro (i più giovani soprattutto) che non potranno sopportare una "prestazione patrimoniale imposta" di tale entità percentuale, perderanno la possibilità di continuare ad esercitare la Professione, e saranno stati discriminati solo ed esclusivamente in ragione di un criterio meramente "patrimoniale" che non ha nulla a che vedere con quei requisiti di lealtà processuale e deontologica che soli possono e devono fungere da parametro per la permanenza nell'Albo degli Avvocati.

Con la Sentenza Da Costa en Schaake NV e a.c. Amministrazione olandese delle imposte del 27 marzo 1963, cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62 la Corte di Giustizia ha infatti chiarito che *"...quando, nell'ambito concreto di una controversia vertente avanti un giudice nazionale, la Corte da un'interpretazione del trattato, essa si limita a trarre dalla lettera e dallo spirito di questo il significato delle norme comunitarie, mentre l'applicazione alla fattispecie delle norme così interpretate rimane riservata al Giudice nazionale; tale concezione corrisponde alla funzione assegnata alla corte dall'articolo 177, che mira a garantire l'unità dell'interpretazione del diritto comunitario nei sei stati membri.."*. La Corte di Cassazione ha altresì precisato che *".. il rinvio pregiudiziale ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale o di un atto amministrativo o di una prassi amministrativa rispetto al diritto dell'Unione Europea e non è, invece, finalizzato a ottenere un parere su questioni generali od ipotetiche, essendo deputato a risolvere una controversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza della questione pregiudiziale...."* (Cass. Sentenza n. 13603/2011).

Nella fattispecie gli atti per i quali si chiede il rinvio pregiudiziale sono direttamente rilevanti per la decisione del presente ricorso, atteso che la determinazione del contributo minimo obbligatorio a carico del ricorrente è conseguenza diretta ed immediata dei regolamenti dei contributi emanati da Cassa Forense con efficacia sia per il periodo antecedente il 2012 che per il periodo dal 2013 in poi.

Si chiede pertanto che la Corte Ecc.ma voglia disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee dei suddetti Regolamenti per le violazioni di cui in oggetto.

### **-3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in ordine al regolamento delle spese di giudizio**

Il Tribunale ha condannato l'opponente alle spese di soccombenza, sebbene a mente del terzo comma dell'art. 92 c.p.c. ricorressero chiaramente le condizioni per una compensazione, trattandosi di questioni (quelle sollevate dal ricorrente) nuove e delicate, in ordine alle quali non esiste una giurisprudenza consolidata.

Peraltro le suddette questioni sono state certamente trattate dal ricorrente con apprezzabili argomentazioni, e con elaborato e dignitoso percorso logico-giuridico.

La condanna alle spese di lite appare dunque ingiustamente punitiva, ed anche sul punto si muove espressa censura verso l'impugnata sentenza.

\*\*\*\*\*

Per tutti i motivi sopra esposti, si

### **CHIEDE**

che l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente appello avverso la Sentenza n. 6969/2016 con cui è stata rigettata l'opposizione avverso la Cartella di Pagamento n. 097 2014 02920296 05 di € 10.871,76 oltre accessori, emessa da Equitalia Sud S.p.A., nella qualità di Agente della riscossione della Provincia di Roma

per conto e nell'interesse dell'Ente impositore Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, notificata il 22/4/2015, voglia così provvedere :

-a) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimettere con ordinanza alla Corte Costituzionale la questione di incostituzionalità delle norme Art. 6 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 10/2/1996 n. 103, e dell'art. art. 21 comma 8, 9 e 10 della L. 31/12/2012 n. 247, e del connesso e conseguenziale art. 2 del Regolamento Contributi emanato dalla Cassa Forense (sia ante che post 2013) che stabilisce un contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto a prescindere da ogni e qualsiasi proporzionalità con il reddito prodotto, emanando in tal senso gli opportuni provvedimenti,

-b) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee dei suddetti Regolamenti dei contributi emanati da Cassa Forense , per la verifica della loro conformità rispetto all'art. 15 comma 1 e dell'art. 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e ciò ai sensi dell'art. 267 TFUE,

-c) nel merito accogliere la presente impugnazione annullando parzialmente la Cartella impugnata, nella parte relativa alla determinazione in capo al ricorrente del contributo soggettivo minimo obbligatorio per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel senso di stabilire che esso ricorrente debba versare a titolo di contributi previdenziali per gli anni in oggetto una somma pari al 13% del proprio reddito IRPEF, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 9 L. 488/99 e successive modifiche, si dichiara che la presente causa è soggetta al CUU nella misura fissa di € 43,00 siccome inerente la materia della Previdenza Obbligatoria.

Si allegano con l'originale del presente Ricorso in appello : (A) Copia conforme della Sentenza impugnata (B) Fascicolo di parte del primo grado contenente, oltre alla copia notificata del ricorso introduttivo, i seguenti documenti : (1) copia della Cartella Equitalia impugnata (2-3-4) Modello Unico del ricorrente per gli anni di riferimento e cioè Unico 2012, Unico 2013 e Unico 2014 (5) Nota del Ministero del Lavoro del 5/6/2014 (6) Testo integrale Sentenza n. 190 del 2007 della Corte Costituzionale.

Roma, li 16/7/2016

**Avv. Andrea Emilio Falcetta**